

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Presidenza
Ufficio Legislativo e Legale
L'Avvocato Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, recante le norme per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e disposizioni transitorie;

VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 in materia di ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.P.Reg. n.9 del 05/04/2022 con il quale é stato approvato il regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. n.3/2016;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n.10 l'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2010 n.10 istitutiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti;

VISTO il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, adottato in attuazione dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE la delibera della Giunta Regionale n.514 del 4 dicembre 2009 e l'art. 15 della Legge Regionale 5 aprile 2011 n. 5, codice antimafia e anticorruzione nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.D.G. n. 1888 del 4 maggio 2020, Codice di condotta per la tutela del diritto alle pari opportunità, alla valorizzazione del benessere di chi lavora e in contrasto alle discriminazioni, alle molestie e al mobbing;

VISTO il D.P.Reg. 19 giugno 2020, n. 2811, con il quale viene conferito, a decorrere dal 19 giugno 2020, all'Avvocato Giovanni Bologna l'incarico di Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana per la durata di tre anni;

VISTO il D.P.Reg. 17 aprile 2023, n. 1453, con il quale è stata differita di due anni la data di scadenza dell'incarico di Avvocato Generale all'Avvocato Giovanni Bologna conferito con D.P.Reg. 9 giugno 2020, n. 2811;

VISTO il D.P.Reg. 20 giugno 2025 n. 2707, con il quale è stata differita di ulteriori anni due la data di scadenza dell'incarico di Avvocato generale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione conferito all'Avv. Giovanni Bologna, ovvero fino alla data di collocamento in quiescenza, se anteriore alla nuova scadenza;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il codice di comportamento settoriale dell'Ufficio Legislativo e Legale aggiornamento per

l'anno 2022, adottato con DAG n. 177 del 02 settembre 2022;

CONSIDERATO che il comma 5 dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012 n.190, demanda a ciascuna amministrazione l'integrazione e la specificazione delle previsioni di cui al citato D.P.R. n. 62 mediante l'adozione di un proprio Codice di comportamento;

CONSIDERATO che l'adozione del Codice di comportamento da parte del Dipartimento rappresenta una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato;

RITENUTO opportuno definire, a integrazione del "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10", adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 119 del 17 gennaio 2025, l'aggiornamento del codice di comportamento settoriale in ragione delle proprie specifiche attività istituzionali (cfr. Misura 2.3.3.1 - Codice di comportamento – Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO – aggiornamento 2025-2027)

DECRETA

Art. 1

Per i motivi suindicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare e adottare il Codice di comportamento settoriale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana – aggiornamento per l'anno 2025;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 2

Il codice di comportamento settoriale dell'Ufficio Legislativo e Legale, come aggiornato nel presente decreto, sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica per gli adempimenti conseguenziali.

Art. 3

Il presente decreto e l'unito Codice sarà pubblicato nella pagina Web del sito del Dipartimento dell'Ufficio Legislativo e Legale sul sito ufficiale della Regione Siciliana. Sarà, altresì, assicurata la necessaria diffusione a tutto il personale.

Palermo, 31 ottobre 2025

L'Avvocato Generale
Bologna



Firmato
digitalmente da
GIOVANNI
BOLOGNA
Data: 2025.10.31
10:52:20 +01'00'



Codice di comportamento settoriale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Aggiornamento per l'anno 2025

Preambolo

Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, è stato adottato ai sensi di quanto previsto alla sottosezione 2.3.3.1 – Misura “Codice di comportamento” della sezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO – Aggiornamento 2025-2027 della Regione Siciliana, approvato con Deliberazione n. 23 del 30 gennaio 2025, come introdotto dall’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Esso integra l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 27 dicembre 2024 e adottato con il Decreto del Presidente della Regione n. 119 del 17.1.2025, di cui è stata data comunicazione sulla G.U.R.S. del 14.2.2025, parte I, n. 9 - e definisce ai fini, dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dalla legge 190/2012 e s.m.i.), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, delle linee guida dell’ANAC in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i dipendenti dell’Ufficio Legislativo e Legale (d’ora innanzi anche “ULL”) sono tenuti ad osservare.

I principi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta a cui devono essere improntati i rapporti e i comportamenti del personale dipendente, a tutti i livelli gerarchici, sono applicati anche alle regole interne per la tutela della sicurezza delle risorse informatiche.

Nella consapevolezza che le risorse informatiche sono assegnate per esclusive finalità lavorative e per perseguire scopi istituzionali della Regione Siciliana e che costituiscono un bene da custodire e tutelare, l’osservanza dell’insieme delle misure minime per l’accesso e l’utilizzo delle risorse informatiche dell’ULL contribuisce a ridurre i rischi di violazione della sicurezza informatica derivanti da una condotta non idonea da parte del personale interno e/o dei consulenti esterni e/o di terze parti che concorrono a vario titolo alla gestione dei processi posti sotto la responsabilità dell’ULL.

Il presente Codice è adottato anche quale strumento mirato a prevenire il rischio di fenomeni di corruzione nella prospettiva di revisioni e aggiornamenti.

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

Le previsioni del presente Codice sono integrate dalle disposizioni contenute nei vigenti codici di comportamento/condotta già adottati dalla Regione Siciliana ed in particolare:

- Dalle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare come previste nel Capo VII *Responsabilità disciplinare* (artt. da 59 a 67) ed in particolare dall'art. 62 "Codice disciplinare" del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2019 – 2021;
- Dalle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare come previste nel Titolo VII *Responsabilità disciplinare* (artt. da 81 a 87) ed in particolare dall'articolo 83 "Codice disciplinare" del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Triennio giuridico ed economico 2019 – 2021;
- dal vigente Codice di condotta per la tutela del diritto alle pari opportunità, alla valorizzazione del benessere dei lavoratori ed in contrasto alle discriminazioni, alle molestie e al *mobbing*, di cui al D.D.G. n. 1888 del 4 maggio 2020;

Le previsioni del presente Codice sono integrate anche dalle norme contenute nel D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", per quanto compatibili con il presente Codice.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Codice trovano applicazione al personale del comparto non dirigenziale ed al personale con qualifica dirigenziale dipendente della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1, della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 (che adottano lo stesso contratto), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso l'Ufficio Legislativo e Legale.
2. Il presente Codice si applica, altresì, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico dirigenziale e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'ULL inserisce apposite disposizioni, o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro o collaborazione in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Articolo 3

Finalità e caratteristiche dell'attività dell'Ufficio Legislativo e legale (D.P. Reg. 05 aprile 2022, n. 9, integrato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 20 gennaio 2023)

1. L'Ufficio Legislativo e Legale si occupa della revisione tecnica, del coordinamento formale ed eventuale redazione degli schemi legislativi e regolamentari;
2. Relaziona sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esamina gli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di Giustizia Amministrativa;

3. Svolge gli adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare; studi legislativi; pareri sulla interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari;
4. Esercita consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti;
5. Dirige la Gazzetta Ufficiale;
6. Colleziona le raccolte legislative e giurisprudenziali;
7. Cura la biblioteca giuridica, raccoglie le leggi, i regolamenti e i decreti presidenziali relativi ad atti di Governo;
8. Custodisce lo schedario legislativo di dottrina e giurisprudenza;
9. Esercita attività di consulenza e tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione siciliana: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; attività relativa alla trattazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione;
10. rappresenta e difende in giudizio l'Amministrazione nei giudizi innanzi al Giudice del lavoro *ex art. 417 bis c.p.c. e L.R. n. 5/2011*;
11. rappresenta e difende in giudizio del Fondo Pensioni Sicilia *ex L.R. n. 26/2012*;
12. Per la trattazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione e per la trattazione di tutti gli affari consultivi, ivi inclusi quelli concernenti i quesiti o gli schemi di regolamento, l'ULL è il principale interlocutore del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
13. Recupera i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti per i danni erariali subiti dall'Amministrazione Regionale.

Articolo 4

Dovere di collaborazione

Al fine di garantire l'attuazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, il personale dell'Ufficio Legislativo e Legale è tenuto a collaborare reciprocamente nello svolgimento della *performance*, in un clima di solidarietà e mutuo coordinamento ispirato all'obiettivo del benessere organizzativo.

Articolo 5

Missione aziendale e valori

1. L'Ufficio Legislativo e Legale opera seguendo i principi di competitività ed efficienza, promuovendo l'innovazione e il cambiamento, implementando la collaborazione e l'interfunzionalità, valorizzando le risorse umane e riconoscendo alle medesime pari opportunità.
2. Il dipendente tiene in servizio un comportamento consono ai doveri d'ufficio ispirato a criteri di lealtà e collaborazione ed evita, anche in via indiretta, condotte moleste, discriminatorie e lesive della dignità della persona; adegua il proprio comportamento alle indicazioni stabilite dall'Amministrazione in materia di protezione dei dati personali, di corretto utilizzo delle risorse informatiche in dotazione, di riduzione ed efficientamento dei consumi di energia, nonché in tema di riciclaggio dei rifiuti.

Articolo 6

Imparzialità e trasparenza nell'assegnazione degli affari

1. I titolari di incarichi direttivi o di altri incarichi di coordinamento, assegnano o propongono l'assegnazione degli affari, assicurando l'equa ripartizione dei carichi di lavoro ed il rispetto del principio di rotazione. Tengono a tal fine in debita considerazione la competenza professionale

acquisita dai funzionari e di tutto il personale amministrativo nell'ambito delle varie posizioni organizzative e di coordinamento.

2. L'attività di consulenza e di redazione dei pareri nonché gli incarichi per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione sono equamente ripartiti fra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso l'Ufficio.

Articolo 7

Attività professionale degli avvocati - Trattazione degli affari contenziosi e consultivi

1. Lo status degli avvocati è disciplinato dal "Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio Legislativo e Legale", adottato con D.P.Reg. 20 gennaio 2020, n. 2. All'avvocato è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nello svolgimento dell'attività defensionale e consultiva; la trattazione degli affari dell'Ente avviene secondo l'ordine di precedenza che l'avvocato ritiene più utile per le amministrazioni o gli altri soggetti tutelati, tenendo conto dell'entità degli interessi in esame e del grado di urgenza delle soluzioni richieste, compatibilmente con il rispetto delle direttive dell'Ufficio in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali.

2. Qualora ritenga di non poter evadere l'affare nel tempo che la natura di quest'ultimo a suo giudizio richiederebbe, l'avvocato incaricato ne informa l'Avvocato Generale, in relazione alle funzioni di coordinamento a quest'ultimo riconosciute dall'articolo 6 del regolamento professionale, motivando con apposita istanza le contingenti situazioni di difficoltà derivanti da eccessi di carico di lavoro e concentrazione di scadenze.

3. L'avvocato ispira il proprio comportamento nei confronti dei colleghi a principi di lealtà, disponibilità, educazione e solidarietà.

4. Collabora con il personale amministrativo ed i colleghi; partecipa alle udienze assicurando presenza e puntualità, compatibilmente con gli altri compiti d'ufficio e, in particolare, con le necessità della trattazione degli affari consultivi e contenziosi che gli sono affidati.

5. Gli avvocati redigono annualmente una relazione sui profili di criticità nonché sulle proposte di razionalizzazione del contenzioso e di miglioramento della strategia difensiva, al fine di garantire il miglioramento della *performance* individuale ed organizzativa.

6. Gli avvocati dell'ULL, nella conduzione degli affari legali e di contenzioso, agiscono in posizione di parità processuale con gli avvocati e i procuratori del libero Foro.

Articolo 8

Contrasti tra Dipartimenti e Assessorati regionali

Gli avvocati assicurano il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, adoperandosi anche per conciliare i contrasti e le diversità di opinioni che insorgono o possono insorgere tra i vari Assessorati e Dipartimenti dell'amministrazione regionale nella trattazione degli affari legali e contenziosi.

Articolo 9

Assenza o impedimento degli avvocati

L'avvocato, quando viene a conoscenza di un motivo di impedimento all'espletamento del proprio mandato, avvisa immediatamente i colleghi che dovranno sostituirlo, concordando con l'incaricato, se già designato, le modalità della sostituzione.

Articolo 10

Conflitto di interessi

I dipendenti dell'Ufficio si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi.

Articolo 11

Astensione nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi

1. L'avvocato, nell'esercizio dell'attività lavorativa, deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
2. Si astiene dalla trattazione dell'affare:
 - a) se ha nella causa o in altra da lui conosciuta vertente su identica questione o nell'affare consultivo a lui affidato un interesse contrastante con quello dell'amministrazione regionale patrocinata;
 - b) se tale interesse abbia il coniuge o il convivente di fatto o un parente entro il quarto grado, o un affine entro il secondo grado;
 - c) se ricopre cariche o incarichi in un ente che nella causa ha interesse contrastante con l'amministrazione regionale patrocinata.
3. Può chiedere di esser sostituito in ogni altro caso in cui ricorrono ragioni di convenienza. Sulla richiesta si pronuncia in via definitiva l'Avvocato Generale.

Articolo 12

Comportamenti non consentiti e tutela della privacy

1. I dipendenti dell'Ufficio si astengono dall'interferire nell'assegnazione degli affari ad altri colleghi nonché nella trattazione degli affari assegnati ad altri colleghi, fatte salve le esigenze di coordinamento derivanti dalla titolarità di affari simili.
2. Gli avvocati, e comunque tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio Legislativo e Legale non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità dai colleghi, dal personale amministrativo, nemmeno di modico valore.
3. Gli stessi sono tenuti a non divulgare informazioni rilevanti concernenti l'Amministrazione apprese in ragione dell'Ufficio o Servizio svolto, a tutela degli interessi di quest'ultima e della *privacy* dei soggetti interessati.
4. L'intero personale in servizio si impegna a non lasciare incustoditi i fascicoli inerenti agli affari trattati, al fine di evitare la divulgazione di dati sensibili.

Articolo 13

Attività di formazione ed aggiornamento professionale

1. Il personale dell'Ufficio è tenuto all'aggiornamento, alla formazione e alla informazione, in considerazione del continuo fermento del panorama normativo nazionale ed europeo.
2. I dirigenti, ed i dipendenti del comparto non dirigenziale, si impegnano ad un costante aggiornamento professionale, anche tramite la partecipazione a corsi di formazione, organizzati dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati, nel pieno rispetto delle direttive emanate dal Ministero per la pubblica amministrazione e dal Dipartimento regionale della funzione pubblica.

3. Gli avvocati segnalano ai colleghi periodicamente le novità normative e giurisprudenziali rilevanti, anche ai fini della massimizzazione delle sentenze più significative per l'amministrazione regionale.

Articolo 14

Rapporti tra l'Ufficio Legislativo e Legale e l'Avvocatura dello Stato

Nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, l'Ufficio si adopera al fine di assicurare la migliore trattazione dell'affare da parte dell'Avvocatura destinataria, nel pieno rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all' art. 97 Cost, e del principio di leale collaborazione tra enti istituzionali.

Articolo 15

Riservatezza

Gli avvocati, così come tutti i dipendenti dell'Ufficio, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a tutte le informazioni e notizie acquisite in ragione dell'attività professionale svolta, al fine di tutelare la riservatezza dell'amministrazione regionale patrocinata.

Articolo 16

Responsabilità

Le violazioni dei precetti contenuti nel presente Codice integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e oltre a poter essere fonti di responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile e dirigenziale, danno luogo a responsabilità disciplinare accertata secondo le norme che disciplinano il procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Articolo 17

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Codice, si fa rimando alle disposizioni vigenti in materia.

Palermo, 31.10.2025

L'Avvocato Generale
BOLOGNA



Firmato digitalmente
da GIOVANNI
BOLOGNA
Data: 2025.10.31
10:47:11 +01'00'